

P3

15 maggio 2016
L. Scalfari

Unione Province d'Italia



UPI

**Audizione Commissioni Riunite VIII e XIII
Senato della Repubblica**

AS 1248

**Conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici"**

DOCUMENTO UPI

Roma, 6 maggio 2019

Così come è indispensabile procedere speditamente al **rafforzamento delle strutture tecniche delle Province**, necessarie per progettare, aggiudicare, realizzare gli appalti e monitorare i tempi di attuazione degli investimenti.

Si tratta di misure necessarie al rilancio dello sviluppo locale del Paese, perché le Province possono divenire un volano di investimento non solo relativamente alle funzioni di loro competenza, ma anche a supporto delle iniziative dei Comuni, per migliorare gli interventi, le prestazioni e i servizi di tutto il sistema del governo locale.

FOCUS: LE STAZIONI UNICHE APPALTANTI DELLE PROVINCE

In 50 Province su 76 sono operative strutture di **Stazione Unica Appaltante**, cui, su 3.642 comuni, hanno aderito in convenzione il 40% (1.484) e il cui il volume delle gare è in forte crescita, (+28% in un anno: da 1 miliardo 110 milioni del 2016 a 1 miliardo 538 milioni nel 2017).

Strutture che hanno un ruolo essenziale nella riduzione dei tempi e nell'eliminazione del contenzioso post gara.

La necessità di favorire il **potenziamento di queste strutture** con personale tecnico altamente qualificato è stata riconosciuta dal Governo, tanto che la legge di bilancio 2019 prevede al comma 166 l'assegnazione alle Province **120 delle 350 unità** che saranno assunte dalla costituenda Struttura Centrale per la progettazione.

Tuttavia, la tempistica di assunzione e di successiva assegnazione del personale non è in linea con l'urgenza di imprimere una forte accelerazione alla capacità di produrre investimenti degli enti locali.

Per questo la richiesta che si avanza è di **consentire immediatamente alle Province, l'assunzione diretta di questo personale**, al di fuori dai vincoli del turn over e di bilancio e con le relative risorse già stanziare per questo scopo.



Unione Province d'Italia



UPI

AS 1248

***Conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici"***

Emendamenti UPI

Roma, 6 maggio 2019



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole "secondo le procedure di cui al presente codice" sono sostituite dalle parole "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi».

Motivazione

Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa in questo caso risulta particolarmente difficile ed è preferibile fissare bene nei bandi i requisiti di professionalità per gli incarichi tecnici.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) il punto 2) è così sostituito:

“al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.

conseguentemente

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3), le parole “200.000 euro” sono sostituite da “1.000.000 di euro”

Motivazione

Tale modifica consentirebbe di snellire le procedure di aggiudicazione al di sotto di € 1.000.000, così come avviene in ambito ME.PA per i lavori manutentivi.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f), al punto 5) paragrafo 6-quater sopprimere le parole:

“Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione”

Motivazione

Il DGUE per sua stessa natura è un documento standard e come tale non può essere modificato dalla singola stazione appaltante, per questo può essere riutilizzato più volte dall'operatore economico.

Ovviamente, ogni stazione appaltante utilizzerà la propria modulistica per chiedere le informazioni aggiuntive specifiche della propria procedura.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere alla fine le seguenti parole "alla lettera c) sono soppresse le parole "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"

MOTIVAZIONE

Il richiamo agli Enti di area vasta era stato previsto alla LEGGE 56/14 in vista dell'abolizione delle Province dalla Costituzione. Tale definizione dunque, a seguito del referendum che ha bocciato la riforma costituzionale, non ha più validità.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera i) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente "5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

MOTIVAZIONE

La facoltà di esaminare prima le offerte rispetto alla documentazione sui requisiti è più ragionevole sia prevista anche per le procedure ordinarie, dato che in queste è più frequente un numero elevato di partecipanti e quindi può tradursi in una consistente semplificazione .

Nelle procedure semplificate dell'art.36 dopo la novella i partecipanti potrebbero essere tre o cinque ed in ogni caso saranno numeri contenuti .



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 77

- 1. è abrogato il comma 3**
- 2. al comma 8 è soppressa la parola "sorteggiati"**
- 3. al comma 9 è abrogato l'ultimo periodo**
- 4. al comma 10 sono soppressi il secondo e terzo periodo.**

conseguentemente

è abrogato l'art. 78".

Motivazione

La previsione di un albo dei commissari di gara è ultronea rispetto a quanto richiesto dalla direttiva europea e rischia di complicare, rendere più onerose e rallentare le attività delle commissioni di gara.

La modifica all'art 77 del Codice come descritta comporta un allungamento dei tempi nelle procedure di aggiudicazione ed un'attività istruttoria aggiuntiva da parte delle SS.AA; giova ricordare inoltre che al momento attuale l'Albo contiene ben poche candidature (in alcune Sezioni il numero è pari a 0) come si evince dai Comunicati del Presidente ANAC relativi al rinvio dell'operatività del predetto Albo (Comunicati del 09 gennaio e del 10 aprile).

La modifica anziché semplificare complica il lavoro della stazione appaltante, sia in fase di programmazione dove, non essendo certi di reperire commissari nell'Albo, non è possibile quantificare la spesa per la Commissione giudicatrice, che in fase di nomina, dove i tempi inevitabilmente si dilaterebbero.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera s) dopo il numero 3) inseguire il seguente:

«3-bis) E' abrogato il comma 14-bis»

Motivazione

Il concetto di "opere aggiuntive" non è chiaro e crea problemi nella predisposizione dei bandi.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera t), al punto 3 eliminare la seguente parola:

"2-ter".

Motivazione

L'emendamento elimina il richiamo al comma 2-ter in quanto tale comma non prevede alcun calcolo, ma demanda al MIT la rideterminazione delle modalità di calcolo.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera v) sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) E' abrogato il comma 13»

MOTIVAZIONE

Si prevede l'eliminazione della previsione del pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore per evitare complicazioni contabili all'amministrazione.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente

"aa-bis) all'art. 113 comma 2 dopo le parole "dai propri dipendenti" aggiungere le parole "e dirigenti"

MOTIVAZIONE

La reintroduzione dell'incentivo tecnico per le attività di progettazione potrebbe legittimare la possibilità di ricomprendere tra i beneficiari anche i dirigenti , dato che la progettazione è attività altamente qualificata



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis) L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35% della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.»

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali, sulla base di un riparto effettuato con Decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dal 2019, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

Motivazione

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido..



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di garantire una maggiore lasso temporale per la rendicontazione delle risorse messe a disposizione di Province e Città metropolitane dal Dm Infrastrutture prot. 49 del 16 febbraio 2018



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

**All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; in assenza di tale espressa modifica, si rischia di perdere risorse preziose, messe a disposizione dal dm Infrastrutture prot. 49 del 18 febbraio 2018, derivanti dalle economie di gara, attualmente non espressamente utilizzabili.



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";
- b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha una duplice finalità: da un lato permettere a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; dall'altro mira a far slittare, dal 30 giugno al 31 ottobre, il termine per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, proprio per sfruttare la possibilità di completo impiego la spesa delle economie di gara, a partire proprio dalla annualità 2018, che altrimenti andrebbe rendicontata entro il 30 giugno 2019.

Il riferimento è al "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria dei Province e Città metropolitane" di cui al DM Mit 49 del 16 febbraio 2018.